



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° ~~XXXXXXXXXX~~ / 014
Registro Sentenze Lavoro

Cron. ~~XXXXXXXXXX~~ / 014

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice ~~XXXXXXXXXX~~ nella causa iscritta al n. ~~XXXXXX~~/2011 R.G.L. promossa

DA

~~XXXXXXXXXX~~
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio gli stessi Palermo, via Vittorio Alfieri n.35

- ricorrente -

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
rappresentato e difeso dall'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via Laurana n.59

- resistente -

All'udienza dell'8.5.2014 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

Condanna l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 27.241,10 oltre ulteriori interessi dal 1°4.2014 al saldo;
condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.100,00 e si distraggono in favore dei procuratori e difensori antistatari;
pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. _____

per _____

Il Cancelliere

FATTO E DIRITTO

Premesso che con ricorso depositato il 3.6.2011 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo dichiararsi il proprio diritto a percepire l'assegno al nucleo familiare per i tre nipoti ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e per l'effetto ritenere non dovuta la somma di € 6.896,25 richiestagli dall'Istituto con nota del 16.12.2008 e condannarsi l'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenutegli a tal titolo sulla propria pensione nonché alla corresponsione delle somme al medesimo titolo dovutegli per il periodo 2004-2006, oltre accessori di legge;

premesse inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l'Istituto convenuto resisteva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e nel merito la sua infondatezza per insussistenza dei presupposti;

premesse infine che, autorizzato il deposito di note difensive e disposta consulenza tecnica contabile, all'udienza dell'8.5.2014 i procuratori delle parti discutevano la causa, che – sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi – veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, atteso che il principio secondo cui, in caso di mancata tempestiva presentazione del ricorso amministrativo ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di prestazione (cfr. in tal senso Cass. n. 12073 del 2003, che conclude per la maturazione del termine annuale una volta decorsi un anno e duecentodieci giorni da tale data), non può logicamente valere per il caso in cui sia stato l'Istituto a provvedere in autotutela alla revoca della prestazione, non potendo in tal caso prescindersi dall'effettiva presentazione del ricorso per essere mancata del tutto alcuna "domanda di prestazione";

considerato che, nel caso di specie, il ricorso amministrativo è stato inoltrato in data 31.1.2011, per modo che affatto tempestiva appare l'azione intrapresa con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

rilevato che l'INPS ha revocato la prestazione di cui trattasi sul rilievo che la madre dei minori ha percepito l'assegno familiare ex art. 65 l. n. 448/1998;

ritenuto che l'art. 4, comma 7, d.m. 15.7.1999, n. 306, stabilisce che detto assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, per modo che, acclarata l'infondatezza del fatto estintivo eccetto dall'Istituto resistente, del diritto del ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare non v'ha più motivo di dubitare;

letta la relazione integrativa di consulenza dep. 3.4.2014, a seguito di integrazione documentale effettuata dalla parte ricorrente in data 4.11.2013; ritenuto che il CTU ha liquidato in € 27.241,10 l'importo dovuto per i titoli fatti valere in ricorso, inclusi gli accessori maturati fino al 31.3.2014; ritenuta pertanto la fondatezza nei suindicati limiti della domanda, rinviandosi al dispositivo anche per la liquidazione delle spese di lite – distratte in favore dei procuratori e difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari – e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza tecnica, che seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, l'8.5.2014.

IL GIUDICE

